



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

Associazione dei Porti Italiani,
d'ora in avanti “**Assoporti**”,
con sede e domicilio fiscale in Piazza Albania n°10, 00153 – Roma,
rappresentata ai fini del presente Accordo dal Presidente *pro-tempore*
Dr. Rodolfo GIAMPIERI,

e

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto–Guardia Costiera,
d'ora in avanti “**Maricogecap**”,
con sede e domicilio fiscale in Roma, Viale dell'Arte n.16,
rappresentato ai fini del presente Accordo dal Comandante generale *pro-tempore*
Amm. Isp. Capo (CP) Nicola CARLONE,

Premesso che

tra Assoport, Maricogecap e la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è stato sottoscritto in data 09.02.2022 un accordo di collaborazione finalizzato a mettere a fattor comune, oltre all'eventuale scambio di dati e informazioni, anche di carattere statistico, di reciproco interesse, specifiche esperienze o problematiche interpretative/applicative di norme, direttive o linee di indirizzo che richiedano un esame interdisciplinare, in modo da generare soluzioni condivise e sostenibili in chiave propositiva e di uniformità di *governance*, ferme restando le competenze che fanno capo al Ministero di riferimento.

la Legge 84/94 e successive modifiche e integrazioni disciplina, tra l'altro, l'ordinamento e le attività portuali, per adeguarli agli obiettivi del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica.

Considerato che

l'art. 9-bis, 1° comma, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n.196 "Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale" stabilisce che Maricogecap provvede alla gestione della rete AIS nazionale per la ricezione e la diffusione di informazioni sul traffico marittimo, garantendo la necessaria copertura radioelettrica;

l'art. 13, 6° comma, del D.L. 23 dicembre 2013, n.145, convertito in legge con la L. 21.02.2014, n. 9, stabilisce la quota di fondi da assegnare, a decorrere dall'anno 2014, alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani anche allo scopo di consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del decreto legislativo n. 196 del 2005, in possesso dell'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto legislativo, limitatamente alle informazioni relative alle navi presenti nella propria circoscrizione portuale e nella rada adiacente e alle navi dirette verso le medesime aree, possano essere rese disponibili alle autorità portuali, con modalità che la citata amministrazione stabilisce attraverso le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012;

l'art. 13, 2° comma, lett. b), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190 "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" stabilisce che Maricogecap svolge le funzioni di competenza del Ministero nella gestione operativa, a livello centrale, del sistema di monitoraggio e di informazione del traffico marittimo e interfaccia unica nazionale per l'arrivo e partenza delle navi, quale nodo primario di acquisizione e scambio diretto delle informazioni connesse agli usi civili e produttivi del mare;

il Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) stabilisce che:

- (art. 12, comma 2) le pubbliche Amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre Amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse Amministrazioni nel rispetto delle Linee guida;
- (art. 50, comma 2) qualunque dato trattato da una pubblica Amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;
- (art. 50, comma 2-bis): le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida;
- (art. 50, comma 3-bis) il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle Amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento;

l'articolo 6, comma 4-bis) del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Disposizione urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili" (c.d. "Decreto fiscale"), autorizza Maricogecap alla stipula di convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati;

il Decreto dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 marzo 2019, recante "Condizioni e modalità per la stipula di convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni tra il medesimo Ministero e soggetti pubblici e privati;

l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede la possibilità da parte delle pubbliche Amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Ritenuto

opportuno e conveniente per le Parti definire un Accordo di collaborazione (d'ora in avanti Accordo) al fine di concordare, nel rispetto del vigente quadro normativo come sopra delineato, lo scambio dei dati della rete nazionale AIS per favorire il regolare sviluppo della portualità italiana, del trasporto marittimo e della sicurezza, anche ambientale, in ambito portuale, a sostegno delle competenze delle Autorità di Sistema Portuale e delle Autorità Marittime.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2
(Oggetto e Finalità)

Con il presente Accordo, le Parti si impegnano a promuovere e sviluppare apposite intese finalizzate allo scambio di dati ed informazioni della rete nazionale AIS, in possesso di Maricogecap.

Detto scambio di dati ed informazioni sarà realizzato previa sottoscrizione di specifici protocolli di intesa tra Maricogecap e i legali rappresentanti delle singole Autorità di Sistema Portuale conformemente allo schema di protocollo allegato, che fa parte integrante del presente Accordo.

Art. 3
(Nomina dei Responsabili dell'Accordo)

Per Maricogecap, il responsabile dell'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo e per la sottoscrizione dei discendenti Protocolli d'intesa con le singole Autorità di Sistema Portuale è il Capo pro-tempore del 7° Reparto "Informatica, sistemi di monitoraggio del traffico e comunicazioni".

Per Assoporti, il responsabile dell'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo è il Presidente – Dott. Rodolfo Giampieri, ferma restando la titolarità di ciascun Presidente pro-tempore di Autorità di Sistema Portuale per la sottoscrizione dei protocolli di intesa specifici relativi a ciascun ambito portuale di competenza.

Art. 4
(Data e decorrenza)

Il presente Accordo ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla sua sottoscrizione e, alla sua naturale scadenza, potrà essere rinnovato, per ulteriori 5 (cinque) anni, previa espressa volontà manifestata a mezzo di corrispondenza tra le Parti, salvo eventuale recesso di una di esse secondo le modalità di cui al successivo art. 10.

Art. 5
(Oneri)

Il presente Accordo non deve comportare nuovi oneri per le Parti.

Quanto necessario per lo svolgimento della collaborazione prevista rientra nell'ordinaria attività d'ufficio delle Parti sottoscriventi.

Art. 6
(Sicurezza sui luoghi di lavoro)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza del lavoro e ambiente nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie per il proprio personale impiegato.

Nel caso di uso congiunto delle attrezzature delle Parti, ciascuna resta responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le attrezzature di cui è proprietaria. Il personale dell'altra parte che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva e individuale e di impiego dei previsti dd.pp.ii..

Art. 7
(Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi)

La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Accordo è soggetta al regime del segreto d'ufficio ed ai vincoli di riservatezza vigenti per i soggetti sottoscrittori, secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 8
(Proprietà dei dati)

La proprietà dei dati e delle informazioni scambiate nell'ambito del presente Accordo rimane nella piena ed esclusiva titolarità di Maricogecap.

Art. 9
(Modifiche)

Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare di comune accordo.

Art. 10
(Recesso)

Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta, da notificare con preavviso di almeno 30 giorni, con posta elettronica certificata.

Art. 11
(Bolli)

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972.

Art. 12
(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio:

- per Assoporti: Assoporti – Piazza Albania 10, 00153 Roma (e-mail: assoporti@assoporti.it).
- per Maricogecap: Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera – Viale dell'Arte 16 – 00144 Roma (pec: cgcp@pec.mit.gov.it).

Letto, confermato e sottoscritto in Roma il 26/07/2022

dal

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DEI PORTI ITALIANI

Dr. Rodolfo GIAMPIERI

[firmato digitalmente]

e dal

COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE

DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

Amm. Isp. Capo (CP) Nicola CARLONE

[firmato digitalmente]
